

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2024, n. 856

L. 353/2000 e L.R. 1/2023. Individuazione struttura regionale competente dell'iter autorizzativo ed approvazione delle Linee Guida recanti "Criteri e indicazioni per la presentazione dei progetti finalizzati alla ricostituzione delle superfici forestali percorse dagli incendi ex art. 10 comma 1 L. 353/2000".

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, di concerto con l'Assessora Avv. Serena Triggiani con delega all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere, riferisce quanto segue.

VISTI:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*";
- la Legge Regionale 21 marzo 2023, n. 1 "*Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse*" e ss.mm.ii;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "*Agenda di Genere*";
- la DGR 3 luglio 2023 n. 938 recante "*D.G.R. n. 302/2022. Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*";
- la Legge Regionale n. 18 del 15/06/2023 avente ad oggetto "*Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti*".

CONSIDERATO:

- l'art. 10 comma 1 della L. 353/2000 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*", prevede che sulle superfici percorse dal fuoco siano vietate per cinque anni "*le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici*";
- la L.R. 21 marzo 2023, n. 1 "*Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse*", all'art. 26, comma 7, lettera d), riprendendo la suddetta L.353/2000, prevede il divieto per cinque anni delle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro della transizione ecologica, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici;

RITENUTO:

- necessario ed opportuno definire, al fine di consentire la realizzazione di eventuali interventi urgenti ed indispensabili sulle aree percorse del fuoco laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti, le condizioni e disciplinare la procedura per il rilascio del titolo autorizzatorio previsto dall'articolo sopra citato e, contestualmente, individuare l'articolazione regionale competente dell'iter autorizzativo ai sensi dell'art. 10 comma 1 L. 353/2000;
- individuare la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali quale struttura regionale competente del precitato iter autorizzativo che si avvale, in funzione della tipologia di intervento, delle altre articolazioni regionali preposte quali Protezione Civile, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Parchi, Autorizzazioni Ambientali, Difesa del Suolo, Servizi territoriali del Dipartimento Agricoltura ed anche, con spirito di collaborazione istituzionale, dei pareri e contributi di altri Enti pubblici (es. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Arpa, Università degli Studi, CNR);
- approvare Linee guida relative ai "*Criteri e indicazioni per la presentazione dei progetti finalizzati alla ricostituzione delle superfici forestali percorse dagli incendi ex art. 10 comma 1 L. 353/2000*", riportate nell'allegato A) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull'Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza del cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e smi, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs n. 118/2011 e smi e l.r. n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, di concerto con l'Assessora Avv. Serena Triggiani con delega all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. f) della l.r. n. 7/1997 e smi propone alla Giunta:

1. **di fare proprio ed approvare** quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. **di individuare** la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali quale struttura regionale competente dell'iter autorizzativo ai sensi dell'art. 10 comma 1 L. 353/2000 che si avvale delle altre strutture regionali in funzione della tipologia di intervento, fatte salve le attribuzioni del Ministero dell'Ambiente per gli interventi ricadenti all'interno di aree naturali protette statali;
3. **di approvare** le Linee guida relative ai "*Criteria e indicazioni per la presentazione dei progetti finalizzati alla ricostituzione delle superfici forestali percorse dagli incendi ex art. 10 comma 1 L. 353/2000*", riportate nell'allegato A) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Dott. Domenico Campanile

I sottoscritti Direttori di Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal DPGE n.22/2021 non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale**
Prof. Gianluca Nardone

**Il Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana**
Ing. Paolo Garofoli

**L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare,
Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste**
Dott. Donato Pentassuglia

**L'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Crisi Industriali e
Politiche di Genere**
Avv. Serena Triggiani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, di concerto con l'Assessora Avv. Serena Triggiani con delega all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di fare proprio ed approvare** quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. **di individuare** la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali quale articolazione regionale competente dell'iter autorizzativo ai sensi dell'art. 10 comma 1 L. 353/2000, fatte salve le attribuzioni del Ministero dell'Ambiente per gli interventi ricadenti all'interno di aree naturali protette statali;
3. **di approvare** le Linee guida relative ai "*Criteria e indicazioni per la presentazione dei progetti finalizzati alla ricostituzione delle superfici forestali percorse dagli incendi ex art. 10 comma 1 L. 353/2000*", riportate nell'allegato A) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

ALLEGATO A)

LINEE GUIDA "CRITERI E INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RICOSTITUZIONE DELLE SUPERFICI FORESTALI PERCORSE DAGLI INCENDI EX ART. 10 COMMA 1 L. 353/2000"**1. Premessa**

Le presenti linee guida costituiscono lo strumento per definire le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di interventi di ricostituzione boschiva ai sensi dell'art. 10 c. 1 della L. 353/2000, che così recita testualmente:

"1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico** e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici***. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili."*

ibunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili."

2. Definizioni

Al fini dell'applicazione delle presenti linee guida si intende *soprassuolo* la parte superficiale di un terreno, attraversato dalle radici delle piante, compreso tutto ciò che esiste o cresce sulla superficie del terreno, con particolare riferimento all'interazione esistente tra *soprassuolo* e



REGIONE PUGLIA

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

relativo suolo e sottosuolo, quale territorio caratterizzato dall'azione combinata di fattori naturali e/o umani.

3. Condizioni per la concessione dell'autorizzazione

L'autorizzazione regionale prevista dal comma 1 dell'art. 10 della legge 353/2000 può essere concessa, su richiesta del proprietario/possessore e/o gestore e/o concessionario e/o soggetto attuatore ecc. avente titolo a trasformare una superficie boscata/pascolo percorsa da incendio, in una o più delle seguenti condizioni:

1. Interventi pubblici necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente*;
2. Interventi in situazioni di dissesto idrogeologico**;
3. Interventi di tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici***.

3.1 Interventi pubblici necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente

Trattasi di situazioni nelle quali è necessaria la realizzazione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente con particolare riferimento al patrimonio boschivo. Trattasi di situazioni nelle quali è necessario, previo parere delle competenti sezioni regionali, intervenire sul patrimonio boscato e/o destinato a pascolo, ovvero loro fasce perimetrali, finalizzate a prevenire il rischio di schianti da parte delle piante in piedi pericolanti e/o per ripristinare la funzionalità della viabilità forestale antincendio e delle fasce tagliafuoco, nonché di interventi in aree boscate caratterizzate dal rischio di incendi di interfaccia. Per area di interfaccia si intende una fascia di contiguità tra le strutture antropiche esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e la vegetazione ad essa adiacente, variabile in funzione delle caratteristiche fisiche specifiche di un territorio, dalla configurazione degli insediamenti e della loro tipologia. Sono comunque ritenuti ammissibili, previo parere delle competenti sezioni regionali, gli interventi di potatura e taglio di rigenerazione per una ricostituzione bilanciata della chioma, interventi di rivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o tramarratura, interventi di infoltimento e reimpianto delle specie e dei popolamenti forestali danneggiati, con un inserimento di massimo 1.600 piante/ha in funzione del grado di danneggiamento del bosco, interventi di prime cure colturali per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora, interventi di perimetrazione delle aree percorse da incendio ed attività similari. A tutela delle risorse genetiche autoctone, il materiale di propagazione da utilizzare, sia per boschi di latifoglie sia per boschi di conifere, dovrà avere origine autoctona, essere certificato ai sensi del D.Lgs 386/2003 e approvvigionato dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008. Si dovrà prevedere l'impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo.

3.2 Interventi in situazioni di dissesto idrogeologico

Trattasi di situazioni nelle quali è necessaria, previo parere della competente sezione

**REGIONE PUGLIA****Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

regionale e/o di altri Enti (ad es. l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale), la realizzazione di:

- Interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni del regime idraulico e della stabilità dei versanti al fine di ridurre i livelli di pericolosità idraulica e geomorfologica e consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali;
 - Interventi e opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità, ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;
 - Interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio forestale, finalizzati a ridurre la pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri naturali;
 - Interventi di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione dei versanti, così come riportati nelle "Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica" della Regione Puglia, approvate con D.G.R. 1189 del 01/07/2013 e pubblicate nella pagina web della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ;
 - Ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga dimostrata da appositi studi la compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità dell'area.
- Interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali;

3.3 Interventi di tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici

Trattasi di situazioni nelle quali è necessaria, previo parere delle competenti strutture regionali, interventi per la tutela di particolari condizioni paesistico-ambientali, a seguito di un incendio di superfici caratterizzate dalla presenza di beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici, così come individuati dal PPTR ovvero habitat e/o habitat di specie di interesse comunitario o prioritario.

Nel caso in cui l'incendio abbia interessato habitat di interesse comunitario, sono consentiti unicamente interventi di ripristino degli stessi habitat, ai sensi della direttiva Habitat 92/43. Con specifico riferimento alle indicazioni tecniche da seguire nella predisposizione di progetti volti al ripristino delle superfici forestali percorse dal fuoco ed alle principali tipologie fisionomiche forestali diffuse in ambito regionale, fustaie di conifere e cedui e fustaie a prevalenza di specie appartenenti al genere *Quercus*, si sottolinea che esse hanno differenti strategie riproduttive correlate più o meno strettamente agli effetti del passaggio del fuoco; in tutti i casi, comunque, sarà necessario fare riferimento alle indicazioni tecniche contenute nel vigente "*Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*" (Piano AIB) della Regione Puglia.

4. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

**REGIONE PUGLIA****Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

La richiesta di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge 353/2000, dovrà essere avanzata dal proprietario/possessore e/o gestore e/o concessionario e/o soggetto attuatore aventi titolo ad avanzare istanza sulle superfici boscate/pascoli, alla **Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali** della Regione Puglia, individuata quale autorità competente nell'ambito dell'Amministrazione regionale e ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'ambiente in relazione agli interventi ricadenti aree naturali protette statali.

La suddetta Sezione si avvale, in funzione della tipologia di intervento, dell'istruttoria delle altre articolazioni regionali preposte quali Protezione Civile, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Parchi, Autorizzazioni Ambientali, Difesa del Suolo, Servizi territoriali del Dipartimento Agricoltura ed anche, con spirito di collaborazione istituzionale, dei pareri e contributi di altri Enti pubblici (es. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Arpa, Università degli Studi, CNR).

La Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, ricevuta la richiesta unitamente alla documentazione di cui al successivo punto 5, provvede a trasmetterla alle articolazioni regionali preposte quali Protezione Civile, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Parchi, Difesa del Suolo, Autorizzazioni Ambientali, Servizi territoriali del Dipartimento Agricoltura, che si esprimono obbligatoriamente nei successivi 15 giorni dalla ricezione.

La predetta autorizzazione sarà concessa con determinazione dirigenziale della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, entro 30 giorni dalla richiesta, sulla scorta dell'esito dell'istruttoria tecnico - amministrativa favorevole.

Se l'intervento è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, l'autorizzazione è resa dalla **Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali** unitamente alle articolazioni regionali preposte quali Protezione Civile, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Parchi, Autorizzazioni Ambientali, Difesa del Suolo, Servizi territoriali del Dipartimento Agricoltura in seno alla Conferenza dei servizi, ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e smi, nel rispetto del relativo termine procedimentale.

5. Documentazione da presentare a corredo della richiesta

La richiesta, in marca da bollo da € 16.00, è presentata alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, in funzione della tipologia e della situazione di intervento (punti 3.1, 3.2, 3.3):

1. mappatura completa delle zone interessate dagli incendi e monitoraggio della ricostituzione spontanea della vegetazione, integrando con rilievi a terra ed opportuna documentazione fotografica;
2. quantificazione delle superfici percorse dal fuoco distinte per le diverse tipologie fisionomiche interessate dall'incendio al fine di individuare le tecniche di intervento più idonee;

**REGIONE PUGLIA****Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

3. individuazione delle aree in cui siano in atto fenomeni di dissesto idrogeologico (ruscellamenti, smottamenti, frane, alluvioni, ecc.) perimetrare dal vigente Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) o a Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923), e documentate tramite apposito studio idraulico e/o idrogeomorfologico specialistico (situazione 3.2);
4. definizione di zone prioritarie per l'esecuzione di interventi in fasce perimetrali di superfici boscate, o lungo strade e sentieri, a seguito di incendio di chioma, al fine di prevenire il rischio di schianti da parte delle piante in piedi pericolanti e/o per ripristinare la funzionalità della viabilità forestale antincendio e delle fasce tagliafuoco, nonché interventi in aree boscate caratterizzate dal rischio di incendi di interfaccia (situazione 3.1);
5. valutazione della perdita di superfici caratterizzate dalla presenza di habitat e/o habitat di specie di interesse comunitario o prioritario, considerando le previsioni normative delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 147/2009/CE, le norme di recepimento di tali direttive a livello nazionale e regionale, nonché le misure di conservazione e di salvaguardia contenute nei Piani di gestione e nelle misure di conservazione delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000 e indicazione di strade panoramiche, coni visuali, beni paesaggistici ecc., individuati dal PPTR (situazione 3.3);
6. analisi delle possibilità di ricostituzione spontanea;
7. proposta degli interventi di ricostituzione, da parte di tecnico agro-forestale regolarmente iscritto All'albo di appartenenza, da realizzare per ogni tipologia e per ogni area omogenea in funzione delle serie di vegetazione e delle unità di paesaggio, del tipo di danno subito e delle caratteristiche adattative delle specie arboree ed arbustive che costituiscono i soprassuoli, rispettandone le successioni vegetazionali;
8. attestazione della disponibilità, sia in termini quantitativi che qualitativi, di piantine forestali autoctone certificate ai sensi del D.Lgs 386/2003. Ciò al fine di scongiurare fenomeni di inquinamento genetico del patrimonio forestale o, comunque, di evitare l'immissione di materiale di impianto non adattato alle caratteristiche stazionali con conseguente rischio di fallanze in percentuali non ammissibili.

Il presente Allegato è composto da n. 5 fasciate.

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Dott. D. CAMPANILE



Domenico Campanile
17.06.2024 10:35:35
GMT+00:00